



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE  
DIVISIONE 1<sup>a</sup>  
FAX 064828410

Prot. 333-G/Div. 1<sup>a</sup>-Sett. n. 11/2011

ROMA, 22 SET. 2011

OGGETTO: Ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento.  
Procedure esecutive azionate dall'Agente della Riscossione. Assegno di mantenimento del coniuge.

- |  |           |
|--|-----------|
| - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA   | LORO SEDI |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI                              | TRENTO    |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI                              | BOLZANO   |
| - AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA<br>VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT.                             | AOSTA     |
| - AI SIGG. QUESTORI  | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI<br>PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA | PALERMO   |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI<br>DELLA POLIZIA STRADALE                               | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE<br>DELLA POLIZIA DI FRONTIERA                                  | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI<br>DI POLIZIA FERROVIARIA                               | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI<br>DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI         | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI<br>DELLA POLIZIA DI STATO                                  | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI<br>INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA                    | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO<br>E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO                 | LADISPOLI |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E<br>SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO                | LA SPEZIA |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE  |           |



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	LORO SEDI
- AL SIG DIRETTORE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI – SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A.	SENIGALLIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	NAPOLI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI

e, per conoscenza

-AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	ROMA
-ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO RELAZIONI SINDACALI	SEDE

L'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 stabilisce che "le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nonché l'art. 11, commi 5, 6 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituto d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20 per cento, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate".

Con provvedimento 3 marzo 2010 n. 34755 l'Agenzia delle Entrate, ha stabilito le modalità di effettuazione della ritenuta alla fonte nonché gli adempimenti di competenza dei soggetti interessati.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Con la circolare n. 8/E del 2.3.2011 la richiamata Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle questioni interpretative che potrebbero sorgere nella fase di applicazione del provvedimento.

## Ritenute alla fonte sulle somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi.

In attesa di realizzare l'implementazione della procedura informatica dei pignoramenti, idonea a supportare gli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione, si dovrà dare applicazione alla citata normativa provvedendo manualmente alle incombenze previste.

Pertanto codesti Uffici terzi erogatori, in considerazione della qualità di sostituto d'imposta rivestita dalla Prefettura U.T.G., dovranno operare una ritenuta del 20 per cento, a titolo di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta dal creditore pignoratizio, quando il credito è riferito a somme per le quali le disposizioni fiscali prevedono l'applicazione della ritenuta alla fonte e qualora lo stesso creditore sia soggetto IRPEF (persona fisica o società di persone). La predetta ritenuta non dovrà essere applicata nei confronti di Enti e Società soggette IRES.

Qualora il creditore pignoratizio attesti, mediante dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445 del 2000, l'insussistenza, in tutto o in parte, delle richiamate condizioni, in merito alle somme pagate, il terzo erogatore è esonerato dall'obbligo di effettuare la ritenuta.

L'Amministrazione Finanziaria potrà riscontrare quanto dichiarato dal creditore pignoratizio attraverso il modello 770, presentato dal sostituto d'imposta, tenuto a indicare i dati relativi al pagamento effettuato anche nel caso in cui non abbia operato la ritenuta.

Si ritiene opportuno riepilogare gli adempimenti a carico di codesti Uffici:

- 1) versamento della ritenuta operata ai sensi dell'art.1 del provvedimento 3 marzo 2010 (Agenzia delle Entrate) utilizzando l'apposito codice tributo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di applicazione;
- 2) comunicazione al debitore dell'ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio, nonché le ritenute effettuate;
- 3) certificazione al creditore pignoratizio dell'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro i termini previsti dall'art.4, comma 6-quater del D.P.R. n. 322/1988;
- 4) indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al richiamato art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998 n.322, i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. Si evidenzia, inoltre, che detto adempimento dovrà essere effettuato per tutti i creditori pignoratizi a cui sono state corrisposte somme, anche se non sono state applicate ritenute.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Procedure esecutive azionate dall'Agente della riscossione.

Per le procedure esecutive promosse dall'Agente della riscossione ai fini del recupero dei crediti, non trovano applicazione le norme sul prelievo alla fonte previste dal provvedimento, esonerando il terzo erogatore da ogni adempimento.

### Assegno di mantenimento del coniuge.

Gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. i), del TUIR, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; gli stessi assegni, ove corrisposti da un soggetto che riveste la qualità di sostituto di imposta, sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il carattere speciale delle procedure esecutive contemplate nell'ambito del diritto di famiglia, unitamente a esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico del terzo erogatore, comporta che le somme in questione non dovranno essere assoggettate alla presente ritenuta, fermo restando l'obbligo del terzo erogatore di indicarle nel proprio modello 770, nella sezione I del prospetto SY.

La presente circolare è disponibile nel sito del T.E.P. contenente la raccolta delle circolari al link, "1ª Divisione" consultabile digitando nel browser il seguente indirizzo [http://circolari - tep](http://circolari-tep) o in alternativa <http://10.119.182.1>.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Ficcioli

*me*  
*de*